


**RASSEGNA SEMESTRALE
DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
CONCERNENTE LA REGIONE SICILIANA**



**ANNO III NUMERO 1
GENNAIO – GIUGNO 2023**



Nella presente Rassegna, a cura del Servizio Studi con la collaborazione del Servizio Bilancio, sono riepilogate le pronunzie riguardanti la Regione siciliana emesse dalla Corte costituzionale nell'arco del primo semestre dell'anno 2023. Sono altresì svolti alcuni focus di approfondimento, a cura dei consiglieri parlamentari del Servizio Studi e del Servizio Bilancio, su sentenze rese nel periodo considerato che risultano di particolare interesse dal punto di vista del riparto di competenze tra lo Stato e la Regione, della copertura finanziaria delle leggi di spesa, del procedimento legislativo e del sistema delle fonti.

Il commento alle sentenze n. 80 e 84 e all'ordinanza 117 sono stati redatti a cura del Servizio Bilancio.

Servizio Studi: tel. 091 705 4752 mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

Direttrice, Consigliere parlamentare dott.ssa Elisa Giudice
Consigliere parlamentare, dott.ssa Salvatrice Gatto
Consigliere parlamentare, dott. Andrea Giurdanella (Servizio Lavori d'Aula)
Consigliere parlamentare, dott. Fabio Francesco Pagano
Consigliere parlamentare, dott.ssa Giovanna Perniciaro
Consigliere parlamentare, dott.ssa Marina Salvetti
Segretaria parlamentare dott.ssa Serena Pilato
Segretario parlamentare, Piera Cangelosi
Coadiutrice sig.ra Gilda Messina

Servizio Bilancio: tel. 091 705 4543 mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

Direttore, Consigliere parlamentare dott. Fabio Scalia
Consigliere parlamentare, dott Michele Balistreri
Consigliere parlamentare, dott.ssa Valeria Lo Verde
Consigliere parlamentare, dott. Aurelio Lupo
Segretaria parlamentare dott.ssa Federica Vincenti

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

INDICE

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.....	4
TABELLA DI SINTESI	5
FOCUS DI APPROFONDIMENTO.....	13
1. ORDINANZA N. 13 DEL 2023. APPOSIZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO PRIMA DELL'ABUSO EDILIZIO E SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	13
2. SENTENZA N. 61 DEL 2023. LA NECESSARIA ECCEZIONALITÀ DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.....	15
3. SENTENZA N. 63 DEL 2023. IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA	18
4. SENTENZA N. 73 DEL 2023. IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI COMUNI E LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA	23
5. SENTENZA N. 75 DEL 2023. L'ISTITUZIONE DEI "PRODOTTI A DENOMINAZIONE COMUNALE" (DE.CO.) E "LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE SEMPLICI"	27
6. SENTENZA N. 76 DEL 2023 IN MATERIA DI SANITÀ: DIRIGENZA, STABILIZZAZIONI E TRASFERIMENTI AI PRIVATI CONVENZIONATI CON IL S.S.R.	33
7. SENTENZA N. 80 DEL 2023. LE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI DI SPESA	39
8. SENTENZA N. 84 DEL 2023 IN TEMA DI STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO E QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI ONERI FINANZIARI	42
9. ORDINANZA N. 117 DEL 2023. L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA DEL TERREMOTO DI MESSINA DEL 1908 E LA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DA PARTE DELLA LEGGE REGIONALE	44

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

CONCERNENTE LA REGIONE SICILIANA

GENNAIO – GIUGNO 2023

TABELLA DI SINTESI

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CONCERNENTE LA REGIONE SICILIANA
GENNAIO - GIUGNO 2023**

SENTENZA	NORME IMPUGNATE	PARAMETRO	OGGETTO	ESITO
<u>Ordinanza n. 13</u> 11/01 - 07/02/2023	Art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione siciliana 31/05/1994, n. 17	Art. 14, comma 1, lettera n) dello Statuto Art. 9 Cost. Art. 117, comma 2, lett. s) Cost.	URBANISTICA Esclusione dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di vincoli paesaggistici sopravvenuti rispetto alla realizzazione dell'opera abusiva	Manifesta inammissibilità Manifesta infondatezza
<u>Ordinanza n. 38</u> 06/02- 09/03/2023	Artt. 3, comma 2, lett. c) e d), 6, 7, c. 2, lett. d), 13 e 14, comma 3, lett. a), della legge della Regione siciliana 29/07/2021, n. 20	Art. 117, comma 2, lett. a) e b), e comma 3 Cost.	POLITICHE MIGRATORIE Gestione del fenomeno migratorio mediante la previsione di interventi attuati nel territorio regionale.	Estinzione La rinuncia al ricorso è stata motivata dalla satisfattiva modifica delle norme impugnate e dalla loro mancata applicazione nel periodo di vigenza
<u>Ordinanza n. 49</u> 23/02- 23/03/2023	Art. 1, comma 2, della legge della Regione Siciliana 21/07/2021, n. 18	Art. 117, comma 2, lettera h), Cost.	PUBBLICA SICUREZZA Previsione di un'ipotesi di subingresso per atto tra vivi nelle licenze rilasciate in materia di pubblica sicurezza	Estinzione La rinuncia al ricorso è stata motivata dalla satisfattiva modifica della norma impugnata, avvenuta attraverso due diversi interventi normativi
<u>Ordinanza n. 55</u> 07 - 30/03/2023 P	Art. 4 della legge della Regione siciliana 24/09/2021, n. 24	artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 81, sesto comma, e 119, primo comma, Cost., nonché per violazione delle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto	FINANZA PUBBLICA Previsione dell'aumento della dotazione finanziaria del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale.	Cessazione materia del contendere
<u>Sentenza n. 61</u> 07/02- 06/04/2023	Art. 10 della legge della Regione siciliana 21/01/2022, n. 1	Art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. artt. 14 e 17 dello Statuto.	PUBBLICO IMPIEGO Previsione di procedure assunzionali per forme di contrattazione flessibile, in deroga all'art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001 ed in violazione della competenza legislative	Illegittimità costituzionale

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CONCERNENTE LA REGIONE SICILIANA
GENNAIO - GIUGNO 2023**

SENTENZA	NORME IMPUGNATE	PARAMETRO	OGGETTO	ESITO
			statale in materia di ordinamento civile.	
<u>Sentenza n. 63</u> 21/02 - 07/04/2023	Art. 9, comma 5, del decreto legislativo 24/12/2003, n. 373.	Artt. 3 Cost., Art. 11 Cost., Art. 24 Cost., Art. 111 Cost., Art. 117, comma 1, 2 lett. l) e m), Art. 136 Cost.	RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENE DELLA REGIONE SICILIANA Violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza da parte delle norme di attuazione che prevedono che il Presidente della Regione, nel decidere sui ricorsi straordinari - ai sensi dell'art. 23 dello Statuto speciale - possa disattendere il parere espresso dal Consiglio di Giustizia amministrativa.	Illegittimità costituzionale
Sentenza n. 64 07/03 - 07/04/2023	Legge della Regione siciliana 13 aprile 2022, n. 8, e art. 12, comma 58, della legge della Regione siciliana 25 maggio 2022, n. 13	Art. 81, comma 3, Cost.	FINANZA PUBBLICA Previsione di oneri di spesa senza indicazione della copertura finanziaria.	Illegittimità costituzionale artt. 4 e 4-bis LR 13 aprile 2022, n. 8 come introdotto dall'art. 12, comma 58, della legge della Regione siciliana 25 maggio 2022, n. 13 Non fondatezza questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5, della legge della Regione siciliana n. 8 del 2022
Sentenza n. 73 08/02- 17/04/2023	Artt. 19, comma 2, lett. b), e 16, comma 13, della legge della Regione siciliana 12/01/2012, n. 8.	Artt. 3 Cost. Art. 97, comma 1, 2 Cost. Art. 119, comma 1, 4, 5, 6 Cost.	ONERI DI URBANIZZAZIONE Attribuzione all'IRSAP dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e	Illegittimità costituzionale Art. 19, comma 2, lettera b)

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CONCERNENTE LA REGIONE SICILIANA
GENNAIO - GIUGNO 2023**

SENTENZA	NORME IMPUGNATE	PARAMETRO	OGGETTO	ESITO
		Art. 15, comma 2 dello Statuto	costruzione relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle ex aree consortili, in violazione dell'art. 119 Cost. Inadeguato finanziamento dei servizi di gestione e manutenzione delle strade in violazione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.), e di parità di trattamento (art. 3).	Illegittimità costituzionale conseg. ex art. 27 - legge n. 87/1953 Art. 2, comma 2, lett. c) Non fondatezza Art. 16, comma 13
Sentenza n. 75 23/02-18/04/2023	Artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 18/03/2022, n. 3	Artt. 117, comma 1, 2 lett. a), e), 3 Cost. Art. 14 dello Statuto	INDICAZIONE GEOGRAFICA E DENOMINAZIONE DI ORIGINE Istituzione di un sistema di identificazione, registrazione e protezione di prodotti qualificati dalla loro origine territoriale mediante l'introduzione del registro regionale telematico delle denominazioni comunali, (De.Co.)	Non fondatezza Inammissibilità
Sentenza n. 76 07/03- 20/04/2023	Artt. 13, commi 53, 55 e 91, 14, commi 19, 20 e 21, e 15, comma 6, della legge della Regione siciliana 25/05/2022 n. 13	Art. 81, Art. 97, comma 2; Art. 117, comma 2, lett. l), 3 Cost.	PUBBLICO IMPIEGO Previsione di requisiti meno selettivi rispetto alla normativa nazionale per l'inserimento negli elenchi dei direttori amministrativi delle aziende ospedaliere.	Illegittimità costituzionale art. 13, commi 53, 55 secondo periodo e 91 Inammissibilità art. 13, comma 55 primo periodo Estinzione artt. 14, commi 19, 20 e 21, e 15, comma 6
Sentenza n. 80 08/03-02/05/2023	Intero testo e, in particolare, artt. 3, commi 1 e 2, 13, commi 14 e 50, e 18,	Artt. 81, comma 3 Cost.; Art. 97 Cost.; Art. 117, comma 3 Cost.;	FINANZA PUBBLICA Previsione dell'incremento delle risorse destinate ai	Illegittimità costituzionale Art. 12, comma 1, lettere a) e b), della

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CONCERNENTE LA REGIONE SICILIANA
GENNAIO - GIUGNO 2023**

SENTENZA	NORME IMPUGNATE	PARAMETRO	OGGETTO	ESITO
	<p>comma 5 della legge della Regione siciliana 25/05/2022 n. 13, nonché art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), della legge della Regione siciliana 10/08/2022 n. 16.</p>	<p>Art. 119 Cost.</p>	<p>fondi per i trattamenti accessori e ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti regionali, in violazione dell'impegno assunto dalla Regione di ripianare il disavanzo mediante interventi di riduzione delle spese per il personale.</p>	<p>legge della Regione siciliana 10 agosto 2022, n. 16 che modifica il comma 1, secondo periodo, e sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione siciliana 25 maggio 2022, n. 13</p> <p>Illegittimità costituzionale art. 3, comma 1, primo periodo e secondo periodo della legge della Regione siciliana n. 13 del 2022</p> <p>- inammissibilità art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 13 del 2022, nella formulazione originaria,</p> <p>- inammissibilità art. 13, comma 50, della legge della Regione siciliana n. 13 del 2022</p> <p>-non fondatezza art. 12, comma 1, lettera c), della legge della Regione siciliana n. 16 del 2022</p> <p>-Cessazione materia art. 13, comma 14, della legge della Regione siciliana n. 13 del 2022</p> <p>- Estinzione art. 18, comma 5, e dell'intero testo della legge della Regione siciliana n. 13 del 2022</p>

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CONCERNENTE LA REGIONE SICILIANA
GENNAIO - GIUGNO 2023**

SENTENZA	NORME IMPUGNATE	PARAMETRO	OGGETTO	ESITO
Sentenza n. 84 08/03-04/05/2023	Art. 36 della legge della Regione siciliana 15/04/2021, n. 9; art. 4, comma 1, della legge della Regione siciliana 26/11/2021, n. 29; art. 2, comma 5, e 3, c commi 3 e 4, della legge della Regione siciliana 27/12/2021, n. 35, e art. 13, comma 22, della legge della Regione siciliana 25/05/2022 n. 13.	Art. 117, comma 2, lett. l) Cost.; Art. 117, comma 2, lett. e) e comma 3; Art. 3 Cost.; Art. 81, comma 3, Cost.; Art. 97, comma 1 Cost.; Art. 117, comma 3 Cost.; Art. 119, comma 1, Cost.; Art. 14, comma 1, lett. q) dello Statuto Art. 17 dello Statuto	PUBBLICO IMPIEGO Previsione di un regime di assunzioni a tempo indeterminato per il personale ASU iscritto nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014.	Illegittimità costituzionale Art. 36 della legge della Regione siciliana n. 9/2021; Art. 4, comma 1 della legge della Regione siciliana n. 29/2021; Art. 2, comma 5, e Art 3 commi 3 e 4, della legge della Regione siciliana n. 35/2021 Art. 13, c. 22 della legge della Regione siciliana n. 13/2022
Sentenza n. 89 22/03-08/05/2023	Art. 4, comma 2, secondo periodo, della legge della Regione siciliana 24/09/2021, n. 24	Art. 81, comma 3 Cost.; Art. 97, comma 1 Cost.	FINANZA PUBBLICA Autorizzazione di spesa per l'incremento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale.	Restituzione atti jus superveniens
Sentenza n. 90 20/02- 09/05/2023	Artt. 4, 6, 10, 20, comma 1, lett. b), 22, 37, comma 1, lett. a), c), nn. 1) e 2), e d), e 38 della legge della Regione siciliana 06/08/2021, n. 23; Artt. 1, comma 1, lett. d), e), g) e h), e 2, lett. c) ed e), 2, comma 1, lett. a), b) e c), e 8, comma 1, lett. a), b) e d), della legge della Regione siciliana 18/03/2022, n. 2	Art. 3, Cost.; Art. 5, Cost.; Art. 9 Cost.; Art. 97 Cost.; Art. 117, comma 2, lett. l) m), p), s), e comma 6 Cost.; Art. 114, comma 2 Cost.; Art. 118, Cost.; Art. 14 dello Statuto	EDILIZIA Soppressione di limiti dimensionali di superficie delle aree in cui insistono attività di ristorazione a fini di contrasto dell'emergenza Covid-19.	Illegittimità costituzionale art. 4 - art. 6 - art. 10 - art. 20, comma 1, lettera b) - art. 37, comma 1, lettere a) e d) - art. 37, comma 1, lettera c), numero 1 della legge della Regione siciliana 6 agosto 2021, n. 23; art. 1, comma 1, lettera h) - art. 8, comma 1, lettera b) della legge della Regione siciliana 18 marzo 2022, n. 2 Inammissibilità art. 1, comma 1, lettere d), e) e g), e comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CONCERNENTE LA REGIONE SICILIANA
GENNAIO - GIUGNO 2023**

SENTENZA	NORME IMPUGNATE	PARAMETRO	OGGETTO	ESITO
				<p>siciliana n. 2 del 2022 art. 22 LR n. 23 del 2021 art. 8, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione siciliana n. 2 del 2022 art. 37, comma 1, lettera c), numero 2), della legge della Regione siciliana n. 23 del 2021</p> <p>Non fondatezza art. 6 della legge della Regione siciliana n. 23 del 2021 art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione siciliana n. 2 del 2022</p> <p>Cessazione materia del contendere art. 38 della legge della Regione siciliana n. 23 del 2021</p>
<p>Sentenza n. 92 08/03-11/05/2023</p>	<p>Art. 13, commi 6, 21, 57, 58 e 68, della legge della Regione siciliana 25/05/2022 n. 13</p>	<p>artt. 81, terzo comma; 97, secondo comma; 117, commi secondo, lettera l), e terzo; 119, primo comma, della Costituzione; art. 14 dello Statuto</p>	<p>PREVIDENZA</p> <p>Previsione dell'erogazione di somme a titolo di anticipo di quote del trattamento di fine servizio per i dipendenti di Irfis FinSicilia S.p.A. in quiescenza.</p>	<p>Illegittimità costituzionale art. 13, comma 6, e art. 13, comma 68</p> <p>Inammissibilità art. 13, comma 21</p> <p>Non fondatezza art. 13, comma 21</p> <p>Cessazione materia art. 13, commi 57 e 58</p>

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CONCERNENTE LA REGIONE SICILIANA
GENNAIO - GIUGNO 2023**

SENTENZA	NORME IMPUGNATE	PARAMETRO	OGGETTO	ESITO
Ordinanza n. 117 10/05-13/06/2023	Legge della Regione Siciliana 08/04/2022, n. 6	art. 81, terzo comma, della Costituzione	TERREMOTO DI MESSINA Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908	Estinzione La rinuncia è motivata dalla modifica dei contenuti della legge regionale impugnata, in senso soddisfacente e coerente con le osservazioni formulate da parte del ricorrente, che ha fatto venir meno le ragioni che l'avevano indotto all'impugnazione
Sentenza n. 121 24/05-15/06/2023	Artt. 12, comma 5, e 34 della legge della Regione Siciliana 03/08/2022, n. 15	art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo	SANZIONI AMMINISTRATIVE Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo e previsione di sanzioni amministrative per gli autori di condotte illecite già punite dalla legislazione penale	illegittimità costituzionale art. 12, comma 5 art. 34, comma 1 Non fondatezza art. 34

FOCUS DI APPROFONDIMENTO

1. ORDINANZA N. 13 DEL 2023. APPOSIZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO PRIMA DELL'ABUSO EDILIZIO E SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Con l'ordinanza n. 13 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento all'art. 14, comma 1, lettera n) dello statuto della Regione siciliana e agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, da parte del Consiglio di giustizia amministrativa.

Il Consiglio di giustizia amministrativa con dieci sentenze non definitive ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge regionale n. 17/1994, in base al quale «[i]l nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio».

Ad avviso del rimettente l'indennità paesaggistica ha carattere riparatorio (e non sanzionatorio in senso stretto) con la conseguenza della inapplicabilità della legge n. 689 del 1981. Nonostante la sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto alla commissione dell'abuso il danno causato al paesaggio deve essere "risarcito", ai sensi dell'articolo 167 del D.lgs. n. 42 del 2004, la cui mancata applicazione violerebbe i limiti di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), dello Statuto che attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria nella materia «tutela del paesaggio», e gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost per contrasto con la norma di grande riforma economico-sociale contenuta nello stesso art. 167.

L'ordinanza in commento prende atto della circostanza che la medesima questione era stata decisa dalla stessa Corte con la sentenza n. 75 del 2022, su ricorsi aventi stessi *petitum* e causa *petendi* di poco antecedenti. Con la pronuncia in parola era stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17.

Nella pronuncia n. 75 la Corte ha stabilito che il censurato art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge n. 17/1994 riguarda una fattispecie in cui è stato commesso un illecito edilizio, ma non un

illecito paesaggistico – in quanto al momento dell’abuso edilizio il vincolo non esisteva e dunque l’opera realizzata non poteva violarlo – essa non può essere idonea a vanificare l’efficacia deterrente dell’indennità paesaggistica, giacché tale effetto ha logicamente ad oggetto la violazione dell’obbligo paesaggistico, che nel caso di specie non c’è.

Inoltre, richiedendo il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l’abuso edilizio, la norma censurata si fa carico di assicurare all’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio la possibilità di apprezzare in concreto l’interesse affidato alla sua cura, consentendole di negare la sanatoria nel caso in cui l’opera abusivamente realizzata sia incompatibile con il bene tutelato. Sicché il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione non può ritenersi violato, né si può ritenere in sé manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento dell’indennità, in ragione dell’assenza dell’illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell’opera.

2. SENTENZA N. 61 DEL 2023. LA NECESSARIA ECCEZIONALITÀ DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

1. Premessa

Con la sentenza n. 61 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana che prorogava, per altri due anni rispetto ad una precedente previsione di legge del 2017, la facoltà di assumere a tempo determinato dei soggetti appartenenti ad un predeterminato bacino di lavoratori. Si tratterebbe, secondo la Consulta, di una disposizione contrastante con i principi della legislazione statale sul lavoro flessibile nelle Pubbliche Amministrazioni, e in particolare con i principi dell'eccezionalità e della temporaneità del lavoro a tempo determinato.

Più nel dettaglio, è stato dichiarato incostituzionale l'art. 10 della legge della Regione siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022), nella parte in cui estendeva agli esercizi finanziari 2022 e 2023 l'ambito di applicazione temporale di una misura, di natura straordinaria ed eccezionale, di assunzione a tempo determinato dei lavoratori derivanti dal bacino degli ex lavoratori dell'ARAS (come individuati in uno specifico albo), misura che originariamente era stata prevista per due anni a partire dal 2017.

Come si chiarirà, il principio affermato è che le autonomie regionali per procedere a delle assunzioni a tempo determinato devono dimostrare in modo rigoroso l'esistenza di esigenze temporanee ed eccezionali, rimanendo precluso l'utilizzo di tali forme contrattuali per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale della pubblica amministrazione, il quale deve essere soddisfatto di regola attraverso il lavoro a tempo indeterminato.

2. La situazione dei lavoratori ex ARAS

Per chiarire meglio il contesto dell'intervento legislativo, è opportuno un breve riepilogo della vicenda dei lavoratori ex ARAS. A seguito del fallimento nel 2017 dell'Associazione regionale allevatori siciliani (ARAS), è stato previsto (con l'art. 17 della l.r. n. 8 del 2017) che l'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia potesse stipulare, attraverso un albo appositamente costituito, dei contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati dall'ARAS. Tali assunzioni avrebbero avuto lo scopo di scongiurare l'interruzione dei servizi precedentemente erogati dalla medesima ARAS, quali quello di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli

funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria: servizi che sarebbero stati garantiti proprio attraverso le nuove assunzioni.

Secondo il ricorso del Consiglio dei Ministri, originariamente tale misura avrebbe potuto essere ritenuta coerente con i presupposti richiesti dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 per l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei contratti a tempo determinato, in via temporanea ed eccezionale (in considerazione dell'affidamento di nuove funzioni all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e della sopravvenuta impossibilità di svolgere il medesimo servizio da parte dell'ARAS). Tuttavia la proroga per ulteriori due anni della facoltà di assunzione, secondo la prospettazione del ricorso, sarebbe stata contrastante con i medesimi principi e presupposti.

La difesa regionale ha sostenuto, invece, che l'intervento era legittimo a causa del permanere delle ragioni eccezionali e temporanee, nell'ottica di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dei servizi assicurati dall'Istituto sperimentale zootecnico, in considerazione della portata limitata della proroga, prevista dalla disposizione impugnata, ai soli esercizi finanziari 2022 e 2023. In altre parole, il Governo regionale ha ritenuto che i requisiti di temporaneità ed eccezionalità, già presenti nel 2018, permangono fino al 2023.

3. L'intervento della Corte costituzionale

La Consulta, nella sua motivazione, parte dal richiamare la natura vincolante delle disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 (c. d. testo unico del pubblico impiego).

In primo luogo, si tratta di norme rientranti nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile". In secondo luogo, le disposizioni del TUPI sono da considerare norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, pertanto esse costituiscono limiti anche per l'esercizio delle competenze legislative esclusive della Regione siciliana.

La disposizione centrale, nel caso esaminato, è l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che contiene la regolamentazione generale del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e delle forme di impiego flessibili nella pubblica amministrazione. In particolare stabilisce che «[p]er le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35», essendo consentito il ricorso alla flessibilità «soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35».

Il suddetto articolo, secondo i giudici costituzionali, pone pertanto un principio assolutamente vincolante per tutte le regioni, nel solco della giurisprudenza costituzionale che ha censurato quelle

operazioni con le quali le regioni hanno disposto l'utilizzo dei contratti a tempo determinato eludendo i principi del citato art. 36 del TUPI.

La decisione cita, in particolare, quanto deciso dalla giustizia costituzionale con la sentenza n. 43 del 2020, sulla legge regionale sarda che, in contrasto con principi di temporaneità ed eccezionalità, aveva previsto delle assunzioni "a tempo determinato" senza neanche individuare, in quel caso, un termine finale che fosse chiaro ed univoco.

In conclusione, si può desumere l'orientamento chiaro della Corte costituzionale che le Regioni, siano esse a statuto ordinario o a statuto speciale, devono dimostrare in modo rigoroso che le norme le quali prevedono forme di lavoro flessibile a tempo determinato agiscano in risposta ad esigenze temporanee ed eccezionali, e non, al contrario, per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale della pubblica amministrazione, il quale deve essere soddisfatto, salvi casi eccezionali, attraverso il lavoro a tempo indeterminato.

È tuttavia da notare la paradossale situazione di una Regione che, come quella siciliana, si trova nella quasi impossibilità di effettuare le assunzioni a tempo indeterminato, a causa dei blocchi delle assunzioni previsti nei diversi accordi con lo Stato-Regione che si sono succeduti negli anni recenti, e tuttavia, al contempo, la stessa Regione non può utilizzare assunzioni a tempo determinato perché le esigenze ordinarie di personale devono essere soddisfatte esclusivamente con contratti a tempo indeterminato.

Tornando alla sentenza in commento, i giudici hanno ritenuto opportuno riportare nella sentenza un chiarimento sugli effetti della dichiarazione sui rapporti lavorativi in corso dei lavoratori ex Aras: si precisa che l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata non pregiudica diritti dei lavoratori interessati che abbiano svolto le attività previste dai contratti in questione.

In particolare, si richiama l'art. 2126 c.c. sulla prestazione di fatto, il quale, a tutela dell'affidamento del lavoratore che ha prestato la propria attività in esecuzione di un contratto di lavoro nullo, prevede che "[l]a nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa".

3. SENTENZA N. 63 DEL 2023. IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

1. Premessa

L'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) al comma 4 stabilisce che “i ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato”.

La *ratio* di tale previsione risponde alla necessità di istituire, in sede locale, organi giurisdizionali dotati di una specifica competenza nelle materie spettanti alla legislazione esclusiva della Regione Siciliana, di rendere più fruibile un sistema giurisdizionale imperniato sugli organi centrali e all'esigenza di completare il quadro dell'organizzazione amministrativa della Regione prendendo a modello il sistema statale.

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, quindi, conserva la natura e le finalità dell'omologo istituto previsto nel sistema nazionale: esso è, infatti, un rimedio generale – perché esperibile avverso qualsiasi provvedimento amministrativo - straordinario, in quanto previsto per atti divenuti inoppugnabili per l'avvenuto decorso degli ordinari termini di impugnazione, e di legittimità, in quanto volto a far valere vizi dell'atto diversi da quelli che attengono i profili di merito, la cui sindacabilità resta preclusa in tale sede.

Il rimedio in parola è stato recentemente oggetto dell'attenzione del Giudice delle leggi che ha provveduto a precisarne la natura e la finalità, sottolineando che il ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ha la medesima genesi, ratio, struttura e disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato e, pertanto, nei suoi confronti valgono le stesse tutele e garanzie giurisdizionali che discendono dall'omologo rimedio contemplato nel sistema nazionale.

Con la sentenza che si commenta, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 373 del 2003, contenente norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana.

2. La vicenda processuale sottesa alla questione di legittimità costituzionale

La declaratoria di illegittimità costituzionale prende le mosse da un'articolata vicenda processuale. Nel giudizio *a quo*, infatti, la parte ricorrente era risultata vincitrice di un concorso pubblico indetto per la nomina di settanta dirigenti del ruolo dei Beni culturali e ambientali con trattamento economico

corrispondente all'VIII livello retributivo. Tuttavia, l'amministrazione aveva disposto l'attribuzione del trattamento retributivo corrispondente al VII livello, per cui la ricorrente aveva provveduto ad impugnare il relativo decreto dirigenziale mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, chiedendone l'annullamento.

In occasione dell'esperimento del suddetto ricorso, le sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana provvedevano ad accogliere il ricorso, riconoscendo il corretto inquadramento della ricorrente tra i dirigenti di terza fascia.

Ciononostante, il Presidente della Regione Siciliana, con il decreto presidenziale n. 1017 del 7 novembre 2011 aveva respinto il ricorso straordinario decidendo in difformità del parere reso dal CGARS.

La ricorrente provvedeva quindi ad impugnare il decreto presidenziale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Palermo che respingeva il ricorso affermando che l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003 – che prevede la possibilità di decisione del ricorso straordinario in maniera difforme dal parere del competente organo consultivo – non può ritenersi tacitamente abrogato per sopravvenuta incompatibilità con l'art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che prevede, invece, la natura vincolante del parere reso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Tale conclusione è da ricondurre – secondo la ricostruzione del TAR Palermo - alla peculiare natura del d.lgs. n. 373 del 2003, che reca norme di attuazione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che ha rango sovraordinato alla legge ordinaria in quanto norma di attuazione dello Statuto speciale approvata ai sensi del peculiare procedimento di cui all'art. 43 dello Statuto siciliano.

La ricorrente, quindi, proponeva appello avverso la sentenza del TAR Palermo sostenendo l'illegittimità del decreto impugnato in quanto, nell'essersi discostato dal parere reso dal CGARS in sede consultiva, il Presidente della regione aveva esercitato un potere - previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003 - da considerarsi ormai venuto meno per effetto della tacita abrogazione, per sopravvenuta incompatibilità di tale disposizione con la legge n. 69 del 2009. In via subordinata, infine, la ricorrente chiedeva di sollevare la questione di legittimità costituzionale del citato art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003 per violazione degli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione.

3. La ricostruzione dell'evoluzione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Nel decidere della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, la Corte procede ad un'analisi del rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana che prende le mosse dal processo di evoluzione che ha interessato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tale evoluzione si è tradotta nell'ampliamento delle garanzie e degli strumenti di tutela a disposizione di chi si avvale del ricorso straordinario, proprio sulla base della natura vincolante del parere dell'organo consultivo.

Sin dal 1997, infatti, la Corte di giustizia delle Comunità europee aveva affermato la legittimazione del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario a sollevare questione pregiudiziale comunitaria.

Dopo alcune iniziali resistenze, inoltre, la giurisprudenza nazionale è giunta ad affermare l'esperibilità dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica che decide sul ricorso straordinario, e la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parere su ricorso straordinario.

L'ampliamento delle garanzie procedurali e dei rimedi esperibili in sede di ricorso straordinario, rammenta la Corte, ha subito un impulso determinante grazie alle novelle legislative introdotte con la legge n. 69 del 2009 – che ha sancito il carattere vincolante del parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario e ha previsto la possibilità di sollevare incidente di legittimità costituzionale – e con il d.lgs. n. 104 del 2010, che è intervenuto a limitare la proposizione del ricorso straordinario alle sole materie di competenza del giudice amministrativo, prevedendo contestualmente la possibilità di azionare il giudizio di ottemperanza per ottenere la corretta esecuzione del decreto presidenziale.

La novella legislativa con cui è stato eliminato il potere del Presidente della Repubblica, su delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, conferma che al provvedimento finale conclusivo del procedimento va riconosciuta natura meramente dichiarativa di un giudizio; in considerazione della natura dell'organo emittente e della forma dell'atto, il decreto presidenziale diviene quindi un atto assimilabile a quello giurisdizionale, e tale natura si riverbera sull'individuazione degli strumenti di tutela esperibili da individuare, come si è detto, nell'incidente di legittimità costituzionale e nell'azione di ottemperanza.

Se l'affermazione della natura vincolante del parere del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si risolve in un ampliamento delle garanzie dei ricorrenti, il permanere della natura non vincolante del parere del CGARS mette in discussione, per la Consulta, il riconoscimento di analoghe garanzie in relazione al ricorso al Presidente della Regione Siciliana.

Siffatta limitazione delle garanzie giurisdizionali discenderebbe dalla natura del D.lgs n. 373 del 2003 che, in quanto norma di attuazione dello statuto della regione siciliana, ha carattere di fonte riservata e separata per competenza, adottata con un procedimento speciale, che non consente di ritenere implicitamente abrogato il potere del Presidente della Regione di discostarsi dal parere del CGARS per effetto dell'intervento della legge n. 69 del 2009.

A tali conclusioni approda infatti la Corte costituzionale nell'affermare che "il parere reso dal CGARS in sede di ricorso straordinario resta non vincolante, mentre lo è quello reso dal Consiglio di Stato, a seguito delle modifiche operate dalla legge n. 69 del 2009".

4. L'esito della questione di legittimità costituzionale

Ciononostante, la Corte afferma che la "contrazione del corredo di rimedi e garanzie riconosciuto al ricorrente in sede di ricorso al Presidente della Regione Siciliana, rispetto a colui che si avvale dell'omologo rimedio nazionale è in contrasto con l'art. 3 Cost. e, senza idonea giustificazione, si riflette negativamente sulla tutela dei diritti e degli interessi legittimi di cui all'art. 24 Cost."

Secondo l'orientamento della Corte, infatti, tra i due istituti non sussistono differenze idonee a giustificare una tale disparità di trattamento, né quest'ultime sembra in alcun modo giustificabile con i profili di autonomia speciale di cui gode la Regione Siciliana.

Si tratta di strumenti ai quali va riconosciuta medesima genesi, struttura e disciplina, atteso che si tratta, in entrambi i casi, di rimedi storicamente propri delle monarchie assolute, in cui le decisioni amministrative non erano suscettibili di altri rimedi.

Le fasi del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana si conformano, infatti, alla disciplina dell'omologo istituto nazionale di cui agli artt. 8 e seguenti del d.P.R. n. 1199 del 1971, integrata, in particolare, dall'art. 9 del d.lgs. n. 373 del 2003 per il solo aspetto relativo al parere del CGARS. Nell'attuale disciplina le uniche differenze rinvenibili nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, sottolinea la Consulta, sono date dalla diversa natura del parere dell'organo consultivo e dall'accentramento della procedura presso l'ufficio della Presidenza della Regione siciliana.

Come affermato dalla Corte, si tratta di differenze meramente procedurali, che non sono tali da giustificare la disparità di garanzie a disposizione del ricorrente unicamente in base alla circostanza che egli agisca dinanzi al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione Siciliana.

In altri termini, secondo il Giudice delle leggi, "*non emergono elementi di differenziazione tra i due istituti, nazionale e regionale, idonei a giustificare una diversità di tale portata tra la disciplina statale e quella siciliana, quanto alla natura del parere dell'organo consultivo e alla possibilità di*

discostarsi da esso, che si risolva in una minor tutela dei propri diritti e interessi garantita al ricorrente dinanzi al Presidente della Regione Siciliana rispetto al ricorrente in via straordinaria al Presidente della Repubblica”.

Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

4. SENTENZA N. 73 DEL 2023. IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI COMUNI E LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Premessa. La questione oggetto di censura.

La questione alla base della sentenza n. 73/2023 trae origine da un giudizio in via incidentale, proposto dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dinnanzi al quale la questione è emersa nell'ambito di due giudizi di appello promossi da due piccoli comuni siciliani.

Nello specifico, sono due le disposizioni oggetto di censura. L'articolo 19, comma 2, lettera b), della legge regionale siciliana n. 8 del 2012, che prevede il trasferimento ai comuni siciliani competenti per territorio delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze già appartenenti agli ex consorzi per le aree di sviluppo industriale (consorzi ASI). E l'articolo 16, comma 13, della medesima legge regionale laddove viene stabilito che i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e costruzione, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle ex aree consortili, siano attribuiti in via esclusiva all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP).

A fronte della questione sottoposta al Consiglio di giustizia amministrativa, quest'ultimo – nel reputare irragionevole il meccanismo che, nel prevedere l'assegnazione all'IRSAP dei mezzi finanziari per lo svolgimento delle proprie attività, ivi compresi i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e costruzione, non attribuisce alcuna risorsa ai comuni, ai quali sono trasferite le opere viarie con i connessi obblighi manutentivi – ha sollecitato un intervento della Corte costituzionale, affinché il trasferimento delle strade sia accompagnato dall'attribuzione agli enti comunali delle risorse necessarie.

2. La normativa siciliana che disciplina il trasferimento all'IRSAP dei compiti già assegnati ai consorzi ASI

La Corte costituzionale, entrando nel merito delle censure che attengono all'art. 19, comma 2, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, in prima battuta, ripercorre la normativa regionale relativa ai consorzi ASI e quella successiva, con la quale è stato disciplinato il trasferimento dei compiti da questi all'IRSAP.

La disciplina relativa alla composizione, agli scopi e ai mezzi finanziari dei consorzi ASI – consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, enti deputati alla gestione territoriale degli insediamenti industriali – è da rinvenire nella legge regione siciliana 4 gennaio 1984, n. 1 (*Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di*

industrializzazione della Sicilia). Per quanto di più stretto interesse con riferimento alla pronuncia, in tale normativa, era previsto che i consorzi provvedessero all'esecuzione delle opere consortili (di cui all'articolo 31 l.r. n. 1/1984) e che fossero responsabili della gestione delle infrastrutture, servizi ed impianti consortili necessari all'attrezzatura delle aree e dei nuclei (art. 32 l.r. n. 1/1984).

La normativa prevedeva inoltre che gli insediamenti industriali realizzati all'interno delle aree consortili erano esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione degli insediamenti industriali realizzati all'interno delle aree (art. 24 l.r. n. 1/1984).

Successivamente, con la legge regionale siciliana n. 8 del 2012, i consorzi ASI esistenti sono stati soppressi e posti in liquidazione, attraverso lo scioglimento degli organi consortili e la contestuale nomina, per lo svolgimento delle attività di liquidazione, di un commissario straordinario per ogni consorzio ASI, con il compito, tra l'altro, di individuare i beni immobili rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli consorzi, tra cui «la viabilità e le opere connesse» (art. 19, comma 2, lettera f, nel suo testo originario) da trasferire all'IRSAP, ente strumentale della Regione Siciliana istituito con la medesima legge regionale n. 8 del 2012.

L'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2012 assegna all'IRSAP la finalità di promuovere «l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti». A tal fine, all'Istituto è stato assegnato il compito, tra l'altro, di acquisire gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attività produttive (art. 2, comma 2, lettera b) e di progettare, realizzare e gestire le opere infrastrutturali e i servizi destinati alle imprese insediate (art. 2, comma 2, lettera c). All'IRSAP sono stati anche attribuiti i proventi derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle predette aree.

Tale assetto, caratterizzato dall'attribuzione all'IRSAP dei compiti di gestire le opere viarie presenti nelle aree industriali, è mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2018, il cui articolo 10 ha riformulato l'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2012, in particolare assegnando al commissario liquidatore dei consorzi ASI il compito di «trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze».

Da ultimo, anche la legge regionale n. 33 del 2021 è intervenuta sulla legge regionale n. 8/2012, in particolare modificando l'articolo 2, comma 2, lettera c), nel senso di prevedere che, tra le opere infrastrutturali progettate, realizzate e gestite dall'IRSAP, le strade sono cedute al comune competente, mentre le infrastrutture del servizio idrico integrato sono affidate in concessione d'uso al soggetto gestore.

L'articolo 3 della legge n. 8/2012 elenca i mezzi finanziari di cui l'IRSAP può beneficiare per l'espletamento dei propri compiti, ivi compresa la corresponsione in via esclusiva in favore dell'Istituto degli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dall'articolo 16 della medesima legge regionale.

3. La dichiarazione di illegittimità

Vale la pena chiarire subito che, per la Corte non è irragionevole la scelta del legislatore regionale, contenuta nell'articolo 16, comma 13, della legge regionale n. 8/2012, di attribuire all'IRSAP i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e costruzione. Dal momento che tali oneri hanno la funzione di compensare non solo l'attività di manutenzione e gestione, ma anche quella di realizzazione delle strade, tuttora assegnata all'Istituto.

Di diverso avviso è la Corte con riguardo all'altra questione sollevata, con riferimento alla quale il legislatore regionale ha delineato – ad avviso della Corte – un assetto normativo «connotato da una evidente anomalia». Mentre, infatti, sono indicate le risorse di cui gode l'IRSAP per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza; viceversa non è stata, invece, individuata alcuna forma di finanziamento a beneficio degli enti comunali, nonostante siano state ad essi trasferite le strade con i connessi compiti – in origine spettanti all'IRSAP – di manutenzione delle infrastrutture stradali.

Il giudice costituzionale richiama precedenti decisioni nelle quali ha già avuto modo di affrontare la questione della mancata corrispondenza tra le funzioni attribuite agli enti territoriali e l'assegnazione di risorse adeguate. In particolare, ricorda che tale questione è emersa in occasione del trasferimento di funzioni non fondamentali dalle province ad altri enti.

In particolare, la Corte costituzionale richiama la sentenza n. 37 del 2018, nella quale ha già precisato che l'articolo 119 della Costituzione «impedisce che lo Stato si appropri di quelle risorse», prima assegnate alle province, «costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire i fondi necessari nell'ambito del proprio bilancio, adeguato alle funzioni preesistenti. L'omissione del legislatore statale lede l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo comma, Cost.), perché la necessità di trovare risorse per le nuove funzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti, e si pone altresì in contrasto con il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile dall'art. 119, quarto comma, Cost.».

Il giudice costituzionale aggiunge – richiamando la sentenza n. 135 del 2020 – che l'esigenza di fornire un'adeguata provvista finanziaria risulta particolarmente significativa con riguardo alla posizione dei comuni di piccole dimensioni che, a seguito dell'assegnazione di nuove funzioni in

manca di risorse adeguate, rischiano di subire l'attivazione delle procedure di dissesto

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale tracciato, la Corte arriva alla conclusione che il trasferimento ai comuni della viabilità e delle opere connesse debba necessariamente comportare l'assegnazione, unitamente alla proprietà delle strade, dei connessi obblighi di gestione e manutenzione, in applicazione di quanto previsto all'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), secondo cui «gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi». E che la totale assenza di risorse finanziarie comporta un pregiudizio per i comuni a causa dell'impossibilità di sostenere i nuovi compiti.

Con queste motivazioni, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 8 del 2012, nella parte in cui non subordina il trasferimento ai comuni competenti per territorio, da parte del commissario liquidatore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite. E rimarca l'esigenza che la Regione siciliana, in coerenza con i principi più volte espressi dalla Corte, assegni adeguati mezzi finanziari ai comuni cui sono stati già trasferiti i compiti di manutenzione e gestione delle infrastrutture stradali.

Inoltre, la declaratoria di illegittimità costituzionale si estende, in via consequenziale, all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, della legge n. 8/2012, che prevede la cessione da parte dell'IRSAP ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'Istituto stesso, nella parte in cui non subordina la cessione ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'IRSAP alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite.

La disposizione da ultimo citata – scrive la Corte – risulta espressiva della stessa logica sottesa al censurato articolo 19, comma 2, lettera b), così replicando gli effetti pregiudizievoli a carico dei comuni. Infatti, al trasferimento delle strade ai comuni da parte dell'IRSAP non si accompagna la necessaria dotazione finanziaria per la gestione e manutenzione delle opere viarie trasferite.

Infine, il Giudice delle leggi specifica che gli effetti della pronuncia non si estendono ai trasferimenti delle opere viarie posti in essere dai commissari liquidatori dei consorzi ASI attraverso provvedimenti divenuti definitivi.

5. SENTENZA N. 75 DEL 2023. L'ISTITUZIONE DEI "PRODOTTI A DENOMINAZIONE COMUNALE" (DE.CO.) E "LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE SEMPLICI"

1. *I contenuti della questione di legittimità costituzionale promossa in via principale dal Governo statale*

La sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2023 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale promossa in via principale dal Governo statale con riferimento agli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 3 del 2022.

Il Governo lamentava la violazione all'art. 117, primo comma della Costituzione, ossia il limite del rispetto della normativa europea, assumendo come parametro interposto la disciplina di cui agli artt. 3, 5, 7, 11, 19 e 22 del regolamento n. 1151/2012/UE e delle analoghe disposizioni dei regolamenti n. 1308/2013/UE e n. 787/2019/UE in materia di denominazioni protette di prodotti agroalimentari (DOP, IGP e STG).

Il ricorso dell'Avvocatura dello Stato aveva prospettato, inoltre, la violazione di altri parametri non espressamente indicati nella delibera di autorizzazione all'impugnativa del Consiglio dei Ministri, ossia la competenza esclusiva statale in tema di concorrenza (art. 117, comma primo, lett. e) Cost.), e la competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea (art. 117, primo comma lett. a) unitamente all'art. 14 dello Statuto speciale.

Nel dettaglio, le disposizioni impugnate prevedevano, all'art. 1, comma 1, che “[l]a Regione siciliana promuove l’istituzione della denominazione comunale (De. Co.), quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, dell’artigianato, della biodiversità nonché per la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e la promozione delle specificità storiche e culturali dei territori comunali”.

Il comma 3 del medesimo art. 1 istituiva, inoltre, il registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale “nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”.

L'art. 2, invece, al comma 1, definiva la denominazione comunale (De. Co.), stabilendo, al comma 1, che essa consiste in “una attestazione di identità territoriale, deliberata dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale, che individua l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale”. Il medesimo articolo, al comma 2, individuava i

prodotti che possono beneficiare della De. Co. prevedendo che *«per prodotti a denominazione comunale si intendono:*

a) i “prodotti tipici”, cioè quelli in cui si realizza la concomitanza di fattori riconducibili alla localizzazione geografica dell’area di produzione o alle relative tecniche di preparazione. Tale prodotto può derivare da attività agricola, zootecnica, di pesca artigianale o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle stesse attività, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche mediante tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Per prodotto tipico si può intendere una ricetta o un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale.

b) i “prodotti tradizionali locali”, cioè quelli caratterizzati da metodi di lavorazione e trasformazione praticati su un territorio e consolidati nel tempo, per un periodo non inferiore ai venti anni.»

L’art. 3, a sua volta, istituiva il registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De. Co. presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea nel quale iscrivere i comuni e i relativi prodotti che ottengono il riconoscimento di De. Co.

Da ultimo, l’art 4, con una disposizione dal tenore meramente promozionale, prevedeva che la Regione, nel perseguire la finalità della legge regionale, valorizzasse i prodotti De. Co. iscritti nel registro regionale di cui al predetto art. 3, quale testimonianza del territorio siciliano.

Lo Stato, non impugnava, invece, i commi 2 e 4 del predetto articolo 1, entrambi rilevanti ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale nel senso dell’infondatezza.

Il citato comma 2, infatti, precisava che la De. Co. *«non è un marchio di qualità o di certificazione»*, venendo tali denominazioni istituite nell’esercizio delle funzioni proprie dei comuni indicate all’art. 118,

secondo comma, Cost. e ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all’art. 2 della legge regionale n. 30 del 2000.

Il comma 4, invece, chiariva inequivocabilmente il rapporto tra i De. Co. e le denominazioni di qualità di derivazione europea stabilendo che *«[n]on possono essere inclusi nel Registro regionale telematico De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG)»* e prevedendo, inoltre, una “clausola di cedevolezza” in forza della quale la denominazione comunale decade automaticamente nel caso in cui intervenga il riconoscimento europeo di un prodotto De. Co.

2. Le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa regionale

Detto ciò, la Corte costituzionale in primo luogo si è dovuta confrontare con l'eccezione di inammissibilità di alcuni motivi di ricorso promossi dall'Avvocatura statale posto che la difesa regionale aveva lamentato una difformità tra la delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri e i contenuti del ricorso erariale.

In particolare, la Consulta ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso che denunciava la violazione, da parte delle predette disposizioni regionali, dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e dell'art. 14 dello statuto speciale in ragione della loro natura "intrinsecamente «concorrenziale», con la conseguente invasione in una materia di competenza esclusiva del legislatore statale.

Al riguardo, la Corte ha ribadito il proprio costante orientamento per cui "*«la questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato, è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 83 del 2018, n. 152 del 2017, n. 265 e n. 239 del 2016)» (sentenza n. 199 del 2020)*".

Sono state, invece, ritenute ammissibili le altre censure prospettate dalla difesa erariale riferite alla competenza esclusiva statale in tema di rapporti con l'Unione europea di cui al secondo comma lett. a) dell'art. 117 Cost. e alle competenze esclusive della Regione Siciliana ex art. 14 dello Statuto speciale in quanto connesse e riferibili "ad una matrice unitaria" rispetto al parametro di cui all'art. 117, primo comma, ossia il solo espressamente citato nella delibera del Consiglio dei Ministri e riferito al limite del rispetto della normativa europea.

3. La ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale europeo

Nel merito, le censure prospettate dalla difesa erariale sono state dichiarate infondate dal giudice delle leggi, anche alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di indicazioni geografiche e denominazioni dei prodotti agricoli.

In particolare, la Corte da prima ha ricostruito il quadro normativo europeo di riferimento rammentando come la normativa in tema indicazioni geografiche e denominazioni di prodotti agricoli abbia ricevuto un "*avanzato processo di armonizzazione*" in ragione delle competenze che gli artt. 3 e 4 TFUE assegnano all'Unione europea. Infatti, vengono in rilievo la «definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno» (art. 3, paragrafo 1, lettera b) e l'art. 4 TFUE, paragrafo 2, lettere a) e d), quanto al «mercato interno» e all'«agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare».

La Consulta ha ricostruito il quadro normativo richiamando anche gli articoli artt. 43, paragrafo 2, TFUE, che fa riferimento alla «organizzazione comune dei mercati agricoli» e l'art. 118, paragrafo

1, TFUE che prescrive, «[n]ell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno», l'adozione di «misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione»

Entrambe queste norme dei trattati, rammenta la Corte costituzionale, hanno trovato attuazione, da ultimo, per il tramite del regolamento n. 1151/2012 che istituisce, in continuità con i precedenti regolamenti europei, un regime di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica: a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti; b) garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione; c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti (art. 4).

In modo specifico, l'art. 5 del suddetto regolamento ha stabilito che i prodotti agroalimentari che ottengono il marchio DOP, ai sensi del paragrafo 1, godono di una "denominazione di origine" che identifica un prodotto "*a) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata*".

Tra i prodotti agroalimentari che ottengono la certificazione europea rientrano, poi, i prodotti con marchio IGP, ovvero con indicazione geografica protetta, che identifica, ai sensi del successivo paragrafo 2 del medesimo art. 5, un prodotto "*a) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata*".

Da ultimo, il giudice delle leggi richiama l'art. 17 dello stesso regolamento, il quale prevede un regime relativo alle STG (Specialità tradizionale garantita) "*per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto*"

Tutte e tre le certificazioni europee in parola, in modo particolare le definizioni DOP e IGP, sottolinea la Consulta, fanno riferimento alla qualità del prodotto e a tali denominazioni si ricollega la speciale protezione prevista dall'art. 13 del Regolamento UE in questione il quale prescrive la corrispondenza del prodotto ad un rigoroso disciplinare che è indicativa "*del legame fra la qualità e le caratteristiche del prodotto e l'origine geografica*". Pertanto, dalla registrazione di un prodotto con il marchio DOP, IGP o STG, discende, conclude la Corte, "una speciale protezione, cui consegue

il diritto di escludere l'uso, diretto o indiretto, da parte di terzi che non siano titolari della denominazione protetta”.

Il legame tra le predette attestazioni europee e la qualità del prodotto, in quanto proveniente da una determinata area geografica, è attestato anche dalla giurisprudenza europea che, come evidenziato dalla sentenza in commento, ha più volte avuto modo di chiarire come *“il regime di protezione delle DOP e delle IGP mira essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli che beneficiano di una denominazione registrata presentino talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità, dovuta anche alla loro provenienza geografica (Corte di giustizia, sentenze 14 settembre 2017, in causa C-56/16, European Union Intellectual Property Office (EUIPO); 20 dicembre 2017, in causa C-393/16, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne e 7 giugno 2018, in causa C-44/17, Scotch Whisky Association)”*.

Ciò detto, la Consulta, rifacendosi alla giurisprudenza europea in materia, esclude dall'ambito di applicazione della citata disciplina europea in tema di certificazioni europee le Denominazioni di origine comunale (De.Co.) disciplinate dalle disposizioni regionali impugnate. Secondo la Corte, infatti, i suddetti De.Co. rientrano nelle *“denominazioni geografiche semplici”* volte ad attestare esclusivamente la mera provenienza geografica di un determinato prodotto. La pronunzia richiama al riguardo la giurisprudenza della Corte di Giustizia che distingue le *“indicazioni di provenienza”* e le *“denominazioni di origine”* affermando *“che le indicazioni di provenienza sono destinate ad informare il consumatore del fatto che il prodotto che le reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati», mentre la denominazione d'origine «garantisce, oltre alla provenienza geografica del prodotto, il fatto che la merce è stata prodotta secondo i requisiti di qualità o le norme di produzione disposti da un atto delle pubbliche autorità e controllati dalle stesse e quindi la presenza di talune caratteristiche specifiche» (Corte di giustizia, sentenza Warsteiner)”*.

In particolare, la giurisprudenza europea ha ritenuto compatibile con il diritto UE le forme di protezione attribuite dal diritto nazionale che si limitino a garantire che tali prodotti provengano effettivamente da una determinata area geografica e che non mirino a favorire la commercializzazione dei prodotti nazionali a scapito dei prodotti importati, potendo in tal caso integrare una misura di effetto equivalente in contrasto con l'art. 34 del TFUE.

4. L'esito della questione di legittimità costituzionale

Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale europeo, la Corte costituzionale ha escluso che i De.Co. così come disciplinati dalla Regione siciliana, si ponessero in contrasto con il diritto

dell'Unione. Infatti, sottolinea il giudice delle leggi che chi acquisisce l'attestazione di identità territoriale De.Co. non ha un «*diritto di privativa, né di esclusiva, che possa far valere nei confronti di chi produce lo stesso prodotto “tipico” (art. 2, comma 2, lettera a) o tradizionale (art. 2, comma 2, lettera b) senza aver conseguito tale attestazione*». L'esibizione del logo del registro regionale De.Co. testimonia, chiarisce la Consulta, «*l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale*», ma non acquisisce il diritto a fregiarsi di “marchio locale”.

La Corte conclude riconoscendo che l'attestazione De.Co. è una “mera attestazione di identità territoriale” che rientra pacificamente nella nozione di “indicazione geografica semplice” come ricostruita dalla Corte di Giustizia e che, quindi, non interferisce con le certificazioni di qualità europee quali DOP, IGP e STG, posto che l'iscrizione nel relativo registro dei prodotti De.Co. non attesta caratteristiche qualitative del prodotto ma solo il fatto che quest'ultimo “è parte” di quel determinato territorio.

Per giungere a tali conclusioni e rigettare la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, il giudice delle leggi ha valorizzato la “clausola di cedevolezza” prevista dal comma 4 dell'art. 1 della legge regionale impugnata. La norma in parola prevedeva, infatti, che non possono essere inclusi nel registro regionale telematico De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche europee (DOP, IGP e STG) e che, nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., la denominazione comunale “decade automaticamente”. Come evidenziato dalla Corte, detta clausola, opportunamente inserita nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge da parte della commissione competente, “esclude in radice la possibilità di un “concorso” o di un “conflitto” tra denominazioni europee e denominazioni comunali.

Da ultimo, la Consulta ha evidenziato anche come l'iscrizione del prodotto nel registro regionale non comprometta la libertà di circolazione delle merci attraverso l'introduzione di misure restrittive o di effetto equivalente, posto che l'attestazione di tipicità così ottenuta non esclude che altri possano produrre il medesimo prodotto.

In definitiva, la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata dal Governo statale con riferimento a tutti i parametri invocati ritenendo che “*non [sia] identificabile, nelle denominazioni comunali De.Co., né un marchio né alcun segno identificativo di protezione del prodotto, ma potendo le stesse essere qualificate come «indicazioni geografiche semplici», prive di un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno*”.

6. SENTENZA N. 76 DEL 2023 IN MATERIA DI SANITÀ: DIRIGENZA, STABILIZZAZIONI E TRASFERIMENTI AI PRIVATI CONVENZIONATI CON IL S.S.R.

1. *Premessa*

La sentenza n. 76 della Corte costituzionale nasce dal ricorso promosso dal Consiglio dei ministri avverso diverse disposizioni in materia sanitaria della legge regionale siciliana n. 13 del 2022 (legge di stabilità regionale 2022-2024).

In estrema sintesi, con la pronuncia in commento la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di tre disposizioni della legge:

- la previsione del requisito di esperienza in settori diversi da quello sanitario per accedere alla carica di direttore amministrativo nell'ambito della sanità regionale;
- la possibilità, in assenza di limiti rigidi, di trasferimenti *extrabudget* per i privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale;
- le stabilizzazioni dei precari della sanità, a condizioni diverse (e meno rigorose) di quelle previste dalla normativa statale.

Nella stessa sentenza sono state dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione, le censure sulle disposizioni che disciplinano gli standard richiesti alle strutture sanitarie accreditate, per il raggiungimento dei quali la normativa siciliana ha previsto la possibilità di utilizzare anche l'istituto delle reti di impresa.

2. *La questione dei requisiti di accesso alla dirigenza della sanità pubblica*

La prima disposizione dichiarata incostituzionale dalla Corte, il comma 53 dell'art. 13, interviene sulla normativa relativa agli elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore amministrativo delle aziende sanitarie, prevedendo la possibilità di inserire coloro che hanno maturato un'esperienza di dirigenza settennale "generica" in settori diversi da quello sanitario, in alternativa al requisito dell'esperienza quinquennale "specificata" nella qualifica di dirigente nel settore sanitario.

La norma ricalca in gran parte quanto era già statuito dalla legge regionale n. 22 del 2021, che con l'art. 11 aveva previsto, sempre per l'accesso all'elenco degli idonei per il ruolo di direttore amministrativo, il requisito di 5 anni (e non di 7 anni, come nella disposizione del 2013) di esperienza come dirigente in settori diversi da quello sanitario.

La legge regionale del 2021 era già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 155 del 2022, e la Consulta ritiene che le ragioni di incostituzionalità sono sostanzialmente le stesse per la normativa in esame del 2022.

Si legge nella sentenza n. 76 del 2023 che l'aver previsto una durata superiore (sette anni) per il requisito della pregressa esperienza in settori diversi da quello sanitario – rispetto a quella, di cinque anni, stabilita nella norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 155 del 2022 – non è dirimente ai fini della soluzione della presente questione di legittimità costituzionale. Rimane identico, infatti, il contrasto con il principio espresso nella normativa statale, che ha inteso limitare all'ambito sanitario il periodo di pregressa esperienza al fine dell'inserimento negli elenchi degli idonei a ricoprire la carica di direttore amministrativo.

Il requisito della pregressa esperienza *specificata* (la quinquennale attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private) è stata previsto, a livello di normativa statale, sin dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 517 del 1993, che ha modificato l'art. 3 del d.lgs n. 502 del 1992¹.

Secondo la giurisprudenza costituzionale (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 155 del 2022, n. 159 del 2018, n. 430 del 2007 e n. 448 del 2006) la regolamentazione degli incarichi della dirigenza sanitaria è da ricondurre alla materia concorrente della “tutela della salute” (che corrisponde, come ampiezza, alla materia “sanità pubblica” dello Statuto siciliano), e le suddette norme sui requisiti di esperienza, oltre a essere espressive del principio di buon andamento, rappresentano un principio fondamentale in materia di salute, vincolante per le regioni.

In particolare, la previsione di un elenco in cui devono essere iscritti i soggetti che intendono partecipare alle singole selezioni regionali è da ricondursi all'esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, i quali debbono possedere requisiti curriculari unitari. Tale esigenza deve ritenersi *“espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, data l'incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese”*. Lo scopo (come esplicitato nella precedente sentenza n. 155 del 2022) è quello di *“privilegiare criteri di selezione che assicurino l'effettiva capacità gestionale del dirigente, che*

¹ La disposizione originaria del 1992, invece, differenziava chiaramente il requisito soggettivo richiesto, rispettivamente, al direttore sanitario e a quello amministrativo, perché solo per quest'ultimo il legislatore aveva ritenuto di non dovere inserire alcuna specificazione in merito al settore dove fosse maturata la richiesta esperienza. Successivamente l'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ha riformulato la detta disposizione, richiedendo per il direttore sanitario una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria e per quello amministrativo la direzione tecnica o amministrativa, ma sempre, per entrambi, in enti o strutture sanitarie (pubbliche o private).

opera in un ambito, quello sanitario, connotato da problematiche specifiche che hanno una evidente, e significativa, ricaduta sulla qualità delle prestazioni rese”.

Peraltro è sulla base di principi di tale tenore che già nel 2018, con la sentenza n. 159/2018, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità della legge siciliana che, con una disciplina transitoria, prorogava oltre la scadenza gli incarichi di direzione generale delle aziende sanitarie o li attribuiva a commissari straordinari, in deroga al regime di selezione e nomina dei dirigenti sanitari delineato a livello nazionale. Anche in quel caso alle corrispondenti norme nazionali sulla dirigenza è stato riconosciuto valore di principio generale, con la *ratio* di affrancare la dirigenza sanitaria da condizionamenti di carattere politico e di privilegiare criteri di selezione che assicurino effettive capacità gestionali e un'elevata qualità manageriale del dirigente.

Da notare che, come riconosce la stessa Consulta nella sentenza in commento, a fronte dell'unica disciplina statale si registrano significative differenze nelle normative di altre regioni, anche con specifico riferimento al tipo di esperienza richiesto per l'inserimento nell'elenco degli idonei: tra le altre, la Regione autonoma Sardegna e la Regione Lombardia ammettono, nella loro normativa, l'iscrizione nei loro elenchi di soggetti dotati di esperienza amministrativa in settori diversi da quello sanitario. Tali disposizioni rimangono vigenti, almeno fino ad un eventuale giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

3. I trasferimenti extra-budget ai privati convenzionati

Come anticipato, la sentenza n. 76 del 2023 ha dichiarato illegittimo anche l'art. 13, comma 55, della l.r. n. 13 del 2022, che prevede che “[p]er l'anno 2022 i trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale sono calcolati sul consolidato dell'anno 2019”.

La disposizione, secondo la prospettazione del Governo, accolta dalla Corte, “*reca una formula talmente ampia da ricomprendere la corresponsione alle strutture anzidette di qualsiasi tipo di somma ulteriore rispetto a quelle preventivamente concordate*”.

Per questo motivo viene ravvisata l'incostituzionalità a causa del contrasto con i principi fondamentali nella materia “coordinamento della finanza pubblica”, e in particolare con il principio della programmazione della spesa sanitaria (*ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992*), che vincola le autonomie speciali. Tale principio viene ritenuto necessario al fine di contemperare, da un lato,

l'esigenza di assicurare i livelli di essenziali di assistenza sanitaria e, dall'altro, il necessario contenimento della spesa pubblica².

La chiave della questione è la distinzione tra mere “prestazioni *extrabudget*” e i “trasferimenti *extrabudget*”. Infatti, ragiona la Corte, la legge siciliana non si limita alla mera erogazione di prestazioni *extrabudget*, cioè di prestazioni eccedenti rispetto al programma preventivato, e che sono eventualmente da remunerare, attraverso il meccanismo della regressione tariffaria (ovvero di riduzione delle tariffe all'aumento delle prestazioni erogabili), sempre nel rispetto del tetto massimo di spesa, oltre che delle altre condizioni individuate dalla giurisprudenza.

In realtà, secondo la sentenza, l'ampia formulazione della previsione permetterebbe, legittimandoli *ex post*, trasferimenti *extrabudget*: il trasferimento di risorse finanziarie ulteriori rispetto al corrispettivo preventivato per le attività concordate.

4. Le stabilizzazioni in materia sanitaria e la vicenda dei c.d. precari Covid

La terza dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 76 del 2023 riguarda la procedura di stabilizzazione del personale c.d. precario della sanità, prevista dall'art. 13, comma 91, della l.r. n. 13 del 2022.

Il punto della vicenda è che la norma siciliana, prevedendo le modalità operative di attuazione di una disposizione statale sulle stabilizzazioni di lavoratori precari (l'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234) in realtà modifica sostanzialmente i presupposti della suddetta procedura.

Vengono individuate tre varianti rispetto alla procedura originaria, che la Corte ha ritenuto illegittime.

- a) la possibilità di operare in deroga rispetto al il piano triennale del fabbisogno di personale;
- b) l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione anche al personale del ruolo tecnico e amministrativo (mentre nel testo originario si prevede l'applicazione al personale del ruolo sanitario e socio sanitario);
- c) l'estensione al 31 dicembre 2022 del termine utile ai fini della maturazione dei diciotto mesi di servizio (previsto, nel testo originario della normativa statale, nel 30 giugno 2022).

Secondo la Consulta, la disposizione siciliana, intervenendo sui predetti requisiti, è illegittima per violazione dell'art. 117 della Costituzione e, in particolare, dei principi in materia di “coordinamento

² Sulla questione del rapporto indissolubile tra il rispetto dei vincoli finanziari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, e quindi tra sana gestione del bilancio sanitario e diritto alla salute, si veda [M. Salvetti - Coordinamento della finanza pubblica, perimetro sanitario e livelli essenziali di assistenza: l'uguaglianza dei cittadini passa dai bilanci regionali.](#)

della finanza pubblica”. I limiti oggettivi e soggettivi previsti dal legislatore statale per la stabilizzazione rappresentano il “*punto di equilibrio*” rispetto a due esigenze imprescindibili: rinforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa (consentendo così la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l’emergenza da COVID-19) ma anche contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale. Proprio per rispettare tale punto di equilibrio vi è stata la fissazione di tre criteri insormontabili per le autonomie regionali: 1) la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale; 2) un limite soggettivo (quanto ai ruoli sanitario e socio-sanitario); e 3) un limite temporale.

Per questo motivo le norme della legge n. 234 del 2021 sono intese dalla Consulta come finalizzate a coordinare la spesa pubblica, allo scopo del suo complessivo contenimento, e pertanto, appunto, espressive della competenza statale in materia di “coordinamento della finanza pubblica”.

Sulla questione del personale tecnico-professionale va però ricordato che la normativa statale (da ultimo con il c.d. decreto Milleproroghe, d.l. n. 14/2023) ha in realtà a sua volta ampliato i requisiti della procedura, prevedendo che il possesso dei requisiti temporali utili alla stabilizzazione possa essere conseguito fino al 31 dicembre 2024.

5. Il monito della Consulta sul procedimento legislativo siciliano

Alla fine del testo della sentenza, la Corte costituzionale si è determinata ad inserire una duplice censura sulla produzione legislativa siciliana.

In prima battuta, dal punto di vista del contenuto delle leggi, la Consulta rileva “*la sovrapposizione di normative eterogenee, l’attuazione frammentaria e a distanza di molto tempo della normativa statale, il succedersi di interventi su testi già ripetutamente modificati e in attesa di giudizio da questa Corte perché impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri*”.

In secondo luogo, sotto il profilo della procedura legislativa, la sentenza critica “*la peculiarità delle modalità di approvazione della legge di stabilità regionale, il cui testo definitivo si rivela del tutto nuovo non solo rispetto a quello presentato dalla Giunta regionale, ma anche a quello su cui si è svolta la gran parte della discussione parlamentare*”.

Quanto al primo, si tratta di un monito che, unitamente alla coeva declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge regionale del Molise a cagione dell’oscurità del suo significato, invitano il legislatore a porre una particolare attenzione all’elaborazione delle disposizioni al fine di non approvare leggi poi non applicabili da parte degli operatori e, più in generale, non comprensibili per i destinatari delle stesse.

Il secondo dei due moniti, invece, è volto a stigmatizzare scelte procedurali non del tutto in linea con la Carta costituzionale e con lo Statuto speciale che determinano l'approvazione di testi sui quali non si è svolta un'adeguata istruttoria legislativa e rispetto ai quali i parlamentari siciliani abbiano potuto esprimere scelte pienamente informate.

7. SENTENZA N. 80 DEL 2023. LE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI DI SPESA

Con la sentenza in commento la Corte si è pronunciata sulle sottoelencate molteplici disposizioni della legge regionale n. 13 del 2022, impugnate in via principale dal Governo statale.

La prima norma impugnata è l'articolo 18, comma 5, di riduzione di autorizzazione di spesa in materia di stabilizzazione del personale precario.

Secondo il ricorrente, le risorse derivanti dalla suddetta riduzione, in quanto relative a spese di personale, non avrebbero potuto essere destinate a beneficio della manovra per essere piuttosto utilizzate nel quadro delle politiche di contenimento della spesa sulla base dell'accordo sul piano di rientro dal disavanzo. Ne conseguirebbe la violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione con effetti che si ripercuoterebbero sull'intero testo di legge.

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo in considerazione della successiva rinuncia al ricorso da parte del governo.

Sono stati altresì impugnati i commi 1 e 2, dell'articolo 3 della citata legge regionale, in materia di incremento di spese il personale regionale in connessione con la revisione del sistema di classificazione del personale, a valere sui risparmi di spesa ottenuti, ai sensi dei commi 3 e 4 della medesima disposizione, con la riduzione di fondi per il personale regionale.

Secondo il ricorrente tali disposizioni violerebbero in primo luogo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione ponendosi in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui sarebbe espressione anche l'accordo sottoscritto dalla Regione Siciliana il 14 gennaio 2021 per il ripiano del disavanzo che prevede, al contrario, specifiche misure di contenimento delle spese del personale, in particolare al punto 2 lettere d) ed e).

Le questioni promosse sono state dichiarate inammissibili, perché generiche e viziate da un'incompleta ricostruzione del quadro normativo. Secondo la Corte, infatti, il conseguimento dell'obiettivo annuo di riduzione totale della spesa corrente previsto dall'accordo richiamato è monitorato solo a posteriori, con lo specifico meccanismo sanzionatorio di cui ai punti 5 e 6 del medesimo accordo e, per tali ragioni, il ricorrente avrebbe dovuto argomentare in maniera puntuale in quali termini l'adozione delle norme impugnate si sarebbe posta in contrasto con i parametri evocati.

La pronuncia assume particolare rilievo dal punto di vista sistematico con riferimento agli spazi di autonomia della legislazione regionale in relazione ai contenuti e vincoli assunti dal governo con gli accordi di finanza pubblica. Sembra infatti essere stata seguita l'impostazione di parte resistente per

la quale l'accordo non può essere considerato di per sé motivo di censura in sede di controllo di legittimità della legge regionale, rimanendo affidata alla piena autonomia regionale la scelta della misura e dei provvedimenti legislativi e amministrativi da adottare per garantire l'adozione degli impegni assunti con l'accordo.

È stato impugnato anche l'articolo 13, comma 14, in materia di interventi in favore del Comune di Sciacca per il pagamento di spese connesse alla liquidazione della fondazione "Pardo"

Secondo il ricorrente tale disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, che vieterebbe alle amministrazioni pubbliche il cosiddetto soccorso finanziario nei confronti dei propri organismi partecipati.

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al successivo intervento del legislatore regionale che, con l'art. 3, comma 7, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, ha disposto l'abrogazione della disposizione in esame.

Altra norma impugnata è l'articolo 13, comma 50, di modifica di precedente disposizione regionale recante interpretazione autentica di norme su accesso ai benefici in favore di soci delle cooperative agricole, in termini di assunzione a carico del bilancio regionale di determinate garanzie concesse dai soci delle medesime cooperative, con l'estensione di tali benefici anche ai soci che hanno ottenuto la riabilitazione secondo le norme del codice penale.

Secondo il ricorrente, la disposizione sarebbe in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione per mancanza di quantificazione degli oneri e di individuazione dei mezzi finanziari per farvi fronte.

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione perché le argomentazioni formulate nel ricorso avrebbero carattere apodittico e contraddittorio, limitandosi ad ascrivere all'intervento impugnato la produzione di nuovi oneri finanziari senza tuttavia contestarne il dichiarato carattere interpretativo; ciò che potrebbe escluderne l'effetto innovativo anche sul piano finanziario.

Infine è stato impugnato l'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2022, recante modifiche all'art. 3 della già esaminata legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, con l'individuazione, da un lato, della copertura finanziaria degli interventi ivi previsti con maggiori entrate di natura tributaria e, dall'altro, di una specifica posta contabile volta a dare evidenza nel bilancio regionale alla destinazione dei risparmi di spesa previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3.

Secondo il ricorrente la disposizione sarebbe in contrasto con l'articolo 81, terzo comma della Costituzione, come specificato dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, secondo il quale le entrate utilizzabili a copertura di nuove spese sarebbero soltanto quelle derivanti da modifiche legislative e non da variazioni degli andamenti a legislazione vigente.

La Corte ha dichiarato fondata la questione, con riferimento alle lettere a) e b) del comma 1, in primo luogo per contrasto con l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009 in base al quale la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, deve avvenire mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nella specie, invece, difettano modifiche sostanziali della legislazione, per cui le maggiori entrate considerate dalle norme regionali impugnate non rappresentano coperture stabili e si rivelano inidonee a garantire la copertura dei correlati oneri derivanti dalle spese di personale, di natura strutturale e incompressibile nel tempo.

Inoltre, la disposizione in esame contrasta anche con il comma 1-bis dello stesso art. 17 della legge n. 196 del 2009, a mente del quale «[I]e maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

Da ultimo, la Corte ha esaminato la questione promossa con riguardo all'art. 12, comma 1, lettera c), della predetta legge regionale n. 16 del 2022, che introduce il comma 4-bis nell'art. 3 della legge regionale n. 13 del 2022. Secondo il ricorrente, in ragione della norma impugnata, la destinazione delle somme corrispondenti ai risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4, derivanti dalla riduzione di fondi relativi al personale, a beneficio del bilancio regionale, la conseguente iscrizione in un apposito capitolo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro e la inutilizzabilità ai fini della gestione della spesa, sottrarrebbe di fatto i predetti risparmi dal concorso alla riduzione del disavanzo, in contrasto con l'accordo sottoscritto tra lo Stato e la Regione Siciliana il 14 gennaio 2021, e quindi in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione in parola ritenendo che le modalità di iscrizione contabile previste si limitassero a dare all'entità di tali riduzioni una mera evidenza nel bilancio di previsione, rimanendo esplicitamente escluso l'utilizzo delle corrispondenti somme «ai fini della gestione della spesa», con la conseguenza che tali somme finiranno per affluire definitivamente nel bilancio regionale, migliorando il risultato di amministrazione e quindi riducendo l'entità del disavanzo.

8. SENTENZA N. 84 DEL 2023 IN TEMA DI STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO E QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI ONERI FINANZIARI

Con la sentenza n. 84 del 2023, la Corte costituzionale si è pronunciata in merito ai ricorsi presentati dal Presidente del consiglio dei ministri per promuovere la questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) e delle successive novelle ossia dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie), degli articoli 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 (Variazione al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023) e dell'art. 13, comma 22, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024).

L'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021, rubricato «Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale ASU», prevedeva che il regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa nazionale (art. 1, commi da 292 a 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023') si applicasse ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale).

Le novelle legislative di cui alle leggi regionali n. 9/2021 e n. 35/2021 hanno modificato il predetto articolo 36 sotto il profilo delle autorizzazioni di spesa e della copertura finanziaria; con l'articolo 13 della legge regionale n. 12/2022 si è intervenuti invece al fine di consentire ai soggetti che avessero optato per la fuoriuscita dall'elenco in questione, ancorché senza formale atto di dimissioni, e che non avessero percepito ancora l'indennità all'uopo prevista, di essere riammessi nel citato elenco così da beneficiare delle misure previste dall'art. 36.

L'articolo 36 e le successive novelle sono stati impugnati prima e dichiarati incostituzionali poi sulla base di più parametri.

In primo luogo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), per violazione della competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di «ordinamento civile», e all'art. 14, comma 1, lettera q), dello Statuto, giacché si è previsto un ampliamento dell'ambito soggettivo delle misure di stabilizzazione di personale previste dal legislatore statale; infatti, la normativa statale richiamata si riferisce esclusivamente ai lavoratori socialmente utili e ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità già titolari di un contratto di lavoro con l'amministrazione pubblica, mentre la normativa regionale avrebbe incluso una platea di soggetti più ampia, ovvero tutti quelli inseriti

nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2014, il cui impiego da parte della Regione e dei comuni fosse avvenuto anche in base a convenzioni e protocolli. Inoltre, con l'ultima novella si era pure aggiunta come sopra riportato la categoria dei soggetti che avevano optato per la fuoriuscita dall'elenco «ancorché senza formale atto di dimissioni», dunque privi di qualsiasi tipo di contratto, che, a domanda, potevano essere riammessi al fine della loro stabilizzazione.

Il secondo parametro violato è costituito dall'art. 81, terzo comma, Cost. con riguardo al principio dell'obbligo di copertura della spesa; la Corte, in particolare, ha ritenuto che tale parametro sia stato violato sia sotto il profilo della esatta quantificazione dell'onere sia con riguardo alla corretta modalità di copertura.

La Corte, invero, reputa che l'onere finanziario degli interventi non si potesse quantificare con la necessaria precisione data l'indeterminatezza del numero dei soggetti interessati, così come l'entità delle risorse per la relativa attuazione. Mentre in merito all'inadeguatezza della copertura, la Corte, nel richiamare anche l'articolo 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, afferma che mancherebbero sia un riscontro in ordine all'onere a regime che va a gravare sul bilancio della Regione sia una valutazione in ordine agli oneri a regime a carico dei bilanci degli enti locali su cui ricadono prevalentemente tali oneri.

9. ORDINANZA N. 117 DEL 2023. L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA DEL TERREMOTO DI MESSINA DEL 1908 E LA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DA PARTE DELLA LEGGE REGIONALE

Con l'ordinanza in commento la Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio di costituzionalità pendente avverso la legge della Regione Siciliana n. 6 dell'8 aprile 2022, istitutiva della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Consiglio dei ministri.

La vicenda trae origine dalla delibera del 6 giugno 2022 con cui il Governo nazionale si è determinato ad impugnare l'art. 2, comma 1, della legge regionale citata, per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa sancito dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione, nonché delle competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto speciale e della legislazione regionale in materia di bilancio e contabilità per quanto riguarda la copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa (art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione).

In particolare, l'articolo 2, rubricato "Promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908", dispone al comma 1 che: *"In occasione della giornata della memoria [del terremoto di Messina del 1908] la Regione promuove, anche mediante concessione del proprio patrocinio, l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative nonché momenti di riflessione e approfondimento, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle sedi istituzionali, atti a favorire la conoscenza dei fatti storici del 28 dicembre 1908"*.

La disposizione citata, nel prevedere una serie di iniziative regionali di promozione e valorizzazione relative all'evento storico e ambientale del terremoto di Messina, suscettibili di concretizzarsi attraverso l'impiego di risorse strumentali e finanziarie gravanti sul bilancio finanziario, si porrebbe, ad avviso del ricorrente, in contrasto con il precetto costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, in quanto non quantificherebbe né gli oneri dalla stessa derivanti né indicherebbe i relativi mezzi di copertura.

Successivamente, a seguito dell'instaurazione del giudizio di costituzionalità, la Regione Siciliana, con le leggi regionali n. 13/2022 e n. 16/2022, ha provveduto a modificare i contenuti della norma censurata in senso soddisfacente e coerente con le osservazioni formulate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nello specifico, attraverso l'art. 12, comma 49, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), sono stati assegnati all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 2022, 200 migliaia di euro per la realizzazione del

museo interdisciplinare regionale di Messina (articolo 3 della L.R. n. 6 del 2022) e per la realizzazione e l'allestimento di una mostra permanente dedicata al sisma; inoltre, per il mantenimento e la promozione della suddetta mostra, è stata destinata l'ulteriore somma di 50 migliaia di euro, sempre per il medesimo esercizio.

Inoltre, con l'art. 13, comma 97, della legge regionale n. 16 del 2022 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.) si è stabilito che le iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2022 possono essere realizzate con la concessione del gratuito patrocinio della Regione, senza dare luogo a nuovi e/o maggiori oneri per la finanza regionale.

Appare quindi evidente che il legislatore regionale, con gli interventi citati, ha rimosso le criticità segnalate dal ricorrente sulla normativa censurata: da un lato, infatti, le iniziative legate al Museo interdisciplinare di Messina (art. 3, L.R. n. 6 del 2022), e alla realizzazione, mantenimento e promozione di una mostra dedicata all'evento calamitoso del 1908 trovano oggi copertura in uno stanziamento complessivo di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022; dall'altro, le iniziative genericamente comprese nell'art. 2, volte alla promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908, verranno realizzate con il gratuito patrocinio della Regione, senza implicazioni finanziarie in termini di nuove o maggiori spese.

Considerato, pertanto, il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso sull'articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 6 del 2022, il Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'economia e delle finanze e acquisite le rassicurazioni da parte della Regione Siciliana circa la non applicazione *medio tempore* della norma impugnata, ha rinunciato alla pendente impugnativa, con conseguente dichiarazione di estinzione del relativo giudizio di costituzionalità da parte della Consulta con l'ordinanza in commento.